

- ROMA,
- 5 dicembre 2018
- Rinnovabili

L'INTERVENTO

Fer: artato frazionamento, aumenta l'incertezza

Una sentenza del Tribunale Sicilia-Palermo sembra farvi rientrare anche progetti non contestualmente sviluppati

di Piero Viganò* e Federico Milani*



Nonostante il quadro normativo mostri visibili segni di apertura verso nuovi investimenti privati nelle energie rinnovabili, il Giudice amministrativo è recentemente tornato a decidere sull'insidiosa questione dell'artificioso frazionamento di un impianto in più impianti di dimensioni minori, generando incertezza e non poche preoccupazioni in capo agli operatori attivi nel mercato, non solo secondario.

Seguendo l'orientamento assunto dalla Seconda Sezione del Tar Sicilia – Palermo, detti operatori si trovano ora costretti a considerare l'eventualità che nuovi impianti, ubicati vicino ad altri già in esercizio, ma sviluppati a distanza di diverso tempo rispetto a questi ultimi, siano ritenuti frutto di artato frazionamento.

In particolare, il Tar Sicilia-Palermo, Seconda Sezione, con la sentenza 15 ottobre 2018 n. 2104, ha statuito – in un caso in cui l'operatore aveva avviato due procedure autorizzative semplificate ("PAS") per due impianti differenti e a distanza di quasi un anno l'una dall'altra – che, per la valutazione di eventuali artificiosi frazionamenti, non risulta "dirimente la circostanza che i due impianti siano progettati distintamente tra di loro e che siano stati interessati da separate domande, apparendo invece bastante l'appartenenza a un unico soggetto oltreché la vicinanza fisica e l'unicità del punto di connessione alla rete", per tale

intendendosi non il POD, ma “lo stesso impianto di rete” o “nodo di raccolta dell’energia prodotta per il passaggio dalla media all’alta tensione, cioè la medesima Cabina primaria o di alta tensione”.

Secondo il Giudice amministrativo, l’operatore, a fronte della PAS ottenuta per un impianto quasi un anno prima, non avrebbe potuto presentare una seconda dichiarazione di PAS per un nuovo impianto contiguo a quello già autorizzato, in quanto ciò avrebbe configurato una violazione della “norma sull’autorizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile la cui ratio è quella di evitare l’artificioso frazionamento di un solo impianto in due o più impianti di dimensione minore al fine di beneficiare di un più agevole e spedito iter autorizzativo, oltre che di accesso gli incentivi in misura maggiore”.

In altre parole, il Tar sembra ipotizzare che vi sia una presunzione di artato frazionamento tutte le volte in cui gli impianti siano contigui e riconducibili allo stesso centro di interesse, nonostante vengano, per ipotesi, sviluppati a distanza di diversi anni l’uno dall’altro e siano, presumibilmente, risultato di diversi progetti imprenditoriali.

Seguendo l’interpretazione del Tar, allora, si potrebbe addirittura arrivare alla situazione, in cui anche il titolare di un impianto già da tempo realizzato, ove intenda svilupparne un secondo, si trovi nella condizione di doverli considerare come un unico impianto, onde evitare l’artato frazionamento.

Ebbene, occorre a questo punto sottolineare come, ai fini del riconoscimento dell’artato frazionamento, deve necessariamente considerarsi la contestualità delle istanze avanzate alle Amministrazioni competenti per autorizzare e incentivare gli impianti.

Non sembra logicamente possibile, infatti, ipotizzare un frazionamento se non in relazione ad un originariamente unico progetto imprenditoriale (i.e. un unico grande impianto), fittiziamente diviso in entità minori (i.e. impianti di potenza inferiore) allo scopo di eludere apposite norme ed accedere a benefici che altrimenti non sarebbero riconosciuti.

Ma l’unicità del progetto comporta necessariamente che l’operatore presenti le pratiche alle Amministrazioni competenti per l’autorizzazione e l’incentivazione contestualmente o quasi contestualmente e non certo a distanza considerevole di tempo l’una dall’altra.

In conclusione, l’orientamento assunto da ultimo dal Tar Sicilia pare generare ancora più confusione, rispetto a quanta già ce ne fosse, data l’assenza di un quadro chiaro ed esaustivo dei criteri applicabili per accertare l’artato frazionamento, con conseguente lesione dei principi di certezza del diritto, del rispetto del legittimo affidamento e della libertà – costituzionalmente tutelata - di iniziativa economia privata. Tale incertezza è destinata di fatto a disincentivare nuovi investimenti, laddove il Legislatore sembra orientato ad ottenere il risultato opposto.

***Gitti and Partners**